



Ministero della Giustizia

IPOTESI DI ACCORDO SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO 2008 - 2009

L'anno 2010 il giorno del mese di , in una sala del Ministero della
giustizia

Le Parti,

Visto l'accordo sul Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2008, sottoscritto il 14 maggio 2009, con il quale è stata accantonata la somma di euro **5.000.000,00**, per l'Amministrazione Giudiziaria, l'Amministrazione Penitenziaria e l'Amministrazione della Giustizia minorile, nonché di euro **50.000,00** per l'Amministrazione degli Archivi notarili, da attribuire al personale in forma differenziata sulla base dei risultati della valutazione dell'apporto individuale;

Considerato che, in applicazione dell'art. 6, comma 1, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Ministeri, biennio economico 2008-2009, le disponibilità del Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2008 sono state incrementate di euro **3.714.662,00** per il personale dell'Amministrazione giudiziaria, dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della Giustizia minorile, e di euro **44.685,00** per il personale dell'Amministrazione degli Archivi notarili;

Considerato che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, quadriennio economico 2006-2009 per il personale del Ministero della Giustizia, sottoscritto il / /2010, prevede che i precedenti importi relativi al Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2008, per un ammontare di euro **8.714.662,00** per l'Amministrazione Giudiziaria, l'Amministrazione Penitenziaria e l'Amministrazione della Giustizia minorile, nonché di euro **94.685,00** per l'Amministrazione degli Archivi notarili, siano attribuiti al personale in forma differenziata sulla base dei risultati della valutazione dell'apporto individuale;

Considerato che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, quadriennio economico 2006-2009 per il personale del Ministero della Giustizia, sottoscritto il / /2010, prevede che del Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2009 la somma di euro **5.419.992,01** per l'Amministrazione Giudiziaria, l'Amministrazione Penitenziaria e l'Amministrazione della Giustizia minorile, nonché di euro **52.000,00** per l'Amministrazione degli Archivi notarili, sia attribuita al personale in forma differenziata sulla base dei risultati della valutazione dell'apporto individuale;

Valutato che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto ministeri del 14 settembre 2007, così come modificato dal CCNL biennio economico 2008-2009, prevede che il contratto collettivo integrativo regoli i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definendo i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione e indicando i criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di Amministrazione;

Considerato che l'art. 33 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, quadriennio economico 2006-2009 per il personale del Ministero della Giustizia, sottoscritto il / /2010, prevede che i criteri premianti per l'erogazione dei compensi accessori degli anni 2008-2009, da attribuire ai dipendenti in relazione alla valutazione dell'apporto individuale, siano definiti in sede di contrattazione integrativa a livello centrale nell'ambito di un separato Accordo;

Considerato che negli anni 2008 e 2009 il personale è stato impegnato in maniera eccezionale a causa sia della complessità delle innovazioni introdotte nell'ambito degli ampi processi di riforma che hanno interessato l'Amministrazione della Giustizia, sia in considerazione dei consistenti tagli di organico operati a parità di Uffici e della contrazione del personale in servizio in conseguenza del blocco delle assunzioni;

Ritenute prioritarie le finalità indicate nell'articolato che segue;

Sentito l'Organismo Indipendente di Valutazione;

CONCORDANO

LA PARTE PUBBLICA

Sen. On. _____

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CIGL FP _____

CISL FPS _____

UIL PA _____

CONFSAL/UNSA _____

RDB PI _____

FLP _____

FEDERAZIONE INTESA _____

Titolo I **Amministrazione Giudiziaria**

Art. 1 **(Fondo Unico di Amministrazione residuo Anno 2008 e 2009)**

L'importo complessivo di euro **12.332.906,02** (euro 4.589.471,02, relativo al FUA 2009, ed euro 7.743.435,00, relativo al FUA 2008) sarà distribuito al personale, per ciascuno degli anni considerati, in base all'apporto individuale profuso nell'attività lavorativa, sulla base dei criteri premianti di seguito elaborati.

Sarà preso in considerazione tutto il personale dell'unità organizzativa sede di valutazione presente a qualunque titolo.

Il personale destinatario di sanzione disciplinare superiore al rimprovero, divenuta definitiva nel corso dell'anno di riferimento, così come pure il personale sospeso cautelativamente dal servizio, è escluso dalla valutazione per l'attribuzione della corrispondente quota di FUA.

Ciascun dipendente valutato verrà inserito in una specifica fascia alla quale corrisponde un coefficiente di riparto (vedi allegato B) che sarà utilizzato per la distribuzione della quota di FUA dagli uffici distrettuali, dagli uffici giudiziari nazionali e dall'amministrazione centrale.

I relativi fondi saranno assegnati ai predetti uffici sulla base del personale previsto in organico.

Per la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati il fondo sarà calcolato sulla base del personale in servizio, compreso il personale distaccato che non sarà considerato negli organici degli uffici di appartenenza.

Art. 2 **(Definizione dell'unità organizzativa sede di valutazione)**

La valutazione del personale dovrà essere eseguita nell'ambito dell'unità organizzativa.

A livello di Amministrazione centrale, l'unità organizzativa coincide con gli uffici di livello dirigenziale di 2^a fascia.

Per quanto concerne gli Uffici giudiziari, l'unità organizzativa coincide con il singolo ufficio giudiziario (Tribunale e relative sedi distaccate costituiscono un'unica unità organizzativa).

Art. 3 **(Organo valutatore)**

Competente ad effettuare la valutazione è il Dirigente, che, negli Uffici Giudiziari, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 240/06, si identifica nel Dirigente Amministrativo.

Presso l'Amministrazione centrale, nell'ipotesi di posto dirigenziale di 2^a fascia vacante, la valutazione è effettuata dal dirigente generale.

Presso gli Uffici Giudiziari, nell'ipotesi di posto dirigenziale vacante o non previsto in pianta organica, la valutazione è eseguita dal Capo dell'Ufficio o dal coordinatore della struttura.

Per gli Uffici NEP, il Magistrato Capo dell'Ufficio di appartenenza valuta l'ufficiale giudiziario dirigente e, sentito quest'ultimo, il restante personale addetto.

Titolo II

Amministrazione Penitenziaria

Art.4

(Fondo Unico di Amministrazione residuo Anno 2008 e 2009)

L'importo complessivo di euro **1.188.554,20** (euro 431.429,20 relativo al FUA 2009, ed euro 757.125,00 relativo al FUA 2008) sarà distribuito al personale, per ciascuno degli anni considerati, in base all'apporto fornito da ciascun dipendente all'attività lavorativa.

Sarà preso in considerazione tutto il personale dell'unità organizzativa sede di valutazione presente a qualunque titolo.

Il personale destinatario di sanzione disciplinare superiore al rimprovero, divenuta definitiva nel corso dell'anno di riferimento, così come pure il personale sospeso cautelativamente dal servizio, è escluso dalla valutazione per l'attribuzione della corrispondente quota di FUA.

Ciascun dipendente valutato verrà inserito in una specifica fascia alla quale corrisponde un coefficiente di riparto (vedi allegato B) che sarà utilizzato per la distribuzione della quota di FUA dagli uffici di livello dirigenziale (istituto penitenziario, ufficio dell'esecuzione penale esterna, uffici dirigenziali presso i provveditorati regionali e il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria).

I relativi fondi saranno assegnati ai predetti uffici sulla base del personale previsto in organico.

Art. 5

(Definizione dell'unità organizzativa sede di valutazione)

La valutazione del personale dovrà essere eseguita nell'ambito dell'unità organizzativa.

L'unità organizzativa coincide con gli uffici di livello dirigenziale (istituto penitenziario, ufficio dell'esecuzione penale esterna, uffici dirigenziali presso i provveditorati regionali e il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria).

Art. 6

(Organo valutatore)

Il responsabile della valutazione, si identifica nel direttore titolare dell'ufficio dirigenziale (istituto penitenziario, ufficio dell'esecuzione penale esterna, uffici dirigenziali presso i provveditorati regionali e il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria) dove presta servizio il dipendente.

Se il dipendente presta servizio in un ufficio non dirigenziale, la valutazione sarà svolta dal Provveditore, o un suo delegato, nella cui circoscrizione regionale insiste l'Ufficio.

Titolo III

Amministrazione della Giustizia Minorile

Art.7

(Fondo Unico di Amministrazione residuo Anno 2008 e 2009)

L'importo complessivo di euro **613.193,79** (euro 399.091,79, relativo al FUA 2009, ed euro 214.102,00, relativo al FUA 2008) sarà distribuito al personale, per ciascuno degli anni considerati, in base all'apporto individuale profuso nell'attività lavorativa, sulla base dei criteri premianti di seguito elaborati.

Sarà preso in considerazione tutto il personale dell'unità organizzativa sede di valutazione presente a qualunque titolo.

Il personale destinatario di sanzione disciplinare superiore al rimprovero, divenuta definitiva nel corso dell'anno di riferimento, così come pure il personale sospeso cautelativamente dal servizio, è escluso dalla valutazione per l'attribuzione della corrispondente quota di FUA.

Ciascun dipendente valutato verrà inserito in una specifica fascia alla quale corrisponde un coefficiente di riparto (vedi allegato B) che sarà utilizzato per la distribuzione della quota di FUA dai Centri per la giustizia minorile, dall'Istituto Centrale di Formazione e dall'amministrazione centrale.

I relativi fondi saranno assegnati ai predetti uffici sulla base del personale previsto in organico.

Art. 8

(Definizione dell'unità organizzativa sede di valutazione)

La valutazione del personale dovrà essere eseguita nell'unità organizzativa sede dirigenziale di appartenenza (D.M. 16.05.2007).

A livello di Amministrazione Centrale, l'unità organizzativa coincide con gli uffici di livello dirigenziale di 2^a fascia (ICF e relative sedi distaccate costituiscono un'unica unità organizzativa).

Per quanto concerne le sedi periferiche, l'unità organizzativa coincide con il Centro per la Giustizia Minorile.

Art. 9

(Organo valutatore)

Competente ad effettuare la valutazione è il Dirigente dell'unità organizzativa dirigenziale di livello non generale (D.M. 16.05.2007).

Presso l'Amministrazione Centrale, nell'ipotesi di posto dirigenziale di 2^a fascia vacante, la valutazione è effettuata dal Dirigente Generale di riferimento.

Per il personale dell'articolazione territoriale del Dipartimento, la valutazione è effettuata dai Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile. Questi vi provvedono direttamente con riguardo al proprio personale ed ai direttori dei servizi minorili dipendenti, e, su proposta di questi ultimi, con riguardo al personale dei medesimi servizi minorili.

Titolo IV

Amministrazione degli Archivi Notarili

Art.10 **(Fondo Unico di Amministrazione residuo Anno 2008 e 2009)**

L'importo complessivo di euro **146.685,00** (euro 52.000,00 relativi al FUA 2009 e 94.685,00 relativi al FUA 2008) sarà distribuito al personale, per ciascuno degli anni considerati, in base all'apporto individuale profuso nell'attività lavorativa, sulla base dei criteri premianti di seguito elaborati.

Sarà preso in considerazione tutto il personale dell'unità organizzativa sede di valutazione presente a qualunque titolo.

Il personale destinatario di sanzione disciplinare superiore al rimprovero, divenuta definitiva nel corso dell'anno di riferimento, così come pure il personale sospeso cautelativamente dal servizio, è escluso dalla valutazione per l'attribuzione della corrispondente quota di FUA.

Ciascun dipendente valutato verrà inserito in una specifica fascia alla quale corrisponde un coefficiente di riparto (vedi allegato B) che sarà utilizzato per la distribuzione della quota FUA dall'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili.

Art. 11 **(Definizione dell'unità organizzativa sede di valutazione)**

La valutazione del personale dovrà essere eseguita nell'ambito dell'unità organizzativa.

Per l'Amministrazione centrale l'unità organizzativa coincide con l'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili.

Per quanto concerne gli Archivi notarili distrettuali, l'unità organizzativa coincide con il singolo ufficio.

Art. 12 **(Organo valutatore)**

Competente ad effettuare la valutazione presso l'Amministrazione centrale è il dirigente generale.

Presso gli archivi notarili distrettuali la valutazione è eseguita dal dirigente di seconda fascia, ove previsto in organico e presente; nell'ipotesi di posto dirigenziale vacante e senza reggenza o non previsto in pianta organica la valutazione è eseguita dal Capo del Servizio II – Personale e Formazione – dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili su proposta del Conservatore posto a Capo dell'Archivio.

Titolo V Disposizioni comuni

Art. 13 (Modalità di valutazione della prestazione lavorativa)

La valutazione della prestazione individuale dei dipendenti dell'Amministrazione è realizzata attraverso una procedura che tiene conto di comportamenti e competenze. In particolare sono oggetto di valutazione i fattori di seguito indicati:

- a. **Qualità, livello di diligenza raggiunto nelle prestazioni effettuate** – cura, precisione, attenzione nello svolgimento delle attività di competenza (punteggio da 1 a 3)
 - Sufficiente 1
 - Buona 2
 - Ottima 3
- b. **Attitudini personali** (versatilità nello svolgimento delle mansioni, capacità relazionali con i colleghi e con l'utenza, propensione alla risoluzione dei problemi e all'aggiornamento) (punteggio da 1 a 3)
 - Sufficiente 1
 - Buona 2
 - Ottima 3
- c. **Condizioni di disagio nell'assolvimento dei compiti attribuiti** (percentuale di vacanza rispetto all'organico dell'ufficio o dell'unità organizzativa). (punteggio da 1 a 3)
 - Ordinario 1
 - Rilevante 2
 - Elevato 3
- d. **Assiduità nei compiti affidati** (basato sulle ore complessive di lavoro prestato costruito mediante la formula: $(3 \times (\text{prestazione effettiva} / \text{prestazione massima astrattamente eseguibile, quantificata in 144 ore per ciascun mese}))$).
Per il personale NEP, il fattore d), assiduità nei compiti affidati, è conteggiato con riferimento alle giornate di lavoro effettivamente prestate mediante la formula: $(3 \times (\text{giornate effettive} / \text{giornate massime astrattamente eseguibili, quantificate in 26 per ciascun mese}))$.

Art. 14 (Assegnazione alla fascia di riparto)

Nell'ambito di ciascuna unità organizzativa, all'esito del periodo di valutazione, l'Organo valutatore, prima della determinazione definitiva, comunica a ciascun dipendente la scheda di valutazione personale. Il dipendente può presentare le proprie osservazioni, anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, scaduti i quali, l'Organo valutatore procede, motivando, alla valutazione definitiva, assegnando, contestualmente, la fascia in base al punteggio determinato secondo le modalità di cui all'art. 4. (Allegato A), che comunica al lavoratore.

Per la definizione del punteggio il numero risultante prevede l'inserimento delle prime due cifre decimali dopo l'unità, con arrotondamento all'unità superiore dell'ultima nel caso in cui la terza cifra decimale sia maggiore o uguale a 5 (es. i valori 11,278 e 11,275 si arrotondano a 11,28, mentre il valore 11,274 si arrotonda a 11,27).

A parità di punteggio, ha la precedenza il dipendente con maggiore anzianità di servizio nella qualifica nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza (ovvero DOG/DAG, DAP, DGM, Archivi Notarili), in caso di ulteriore parità ha la precedenza il dipendente con maggiore anzianità complessiva presso il Ministero della Giustizia e, in caso di persistente parità, il più anziano d'età.

Art. 15
(Definizione delle fasce di riparto e distribuzione del FUA)

L'inserimento di ciascun dipendente in una specifica fascia avverrà nel limite delle percentuali di seguito indicate:

fascia 1: 30% del personale

fascia 2: 70% del personale

Per l'assegnazione del personale alle singole fasce si procederà secondo quanto indicato nell'allegato B.

Il personale destinatario del provvedimento disciplinare del rimprovero, divenuto definitivo nel corso dell'anno di riferimento è inserito automaticamente nella fascia 2.

A ciascuna fascia corrisponde un coefficiente di riparto (vedi allegato B) che sarà utilizzato per la distribuzione della quota di FUA dagli uffici centrali e periferici di riferimento precedentemente indicati per ciascuna Amministrazione, considerando che l'importo effettivamente attribuito deve essere determinato tenendo conto anche dei livelli retributivi riferiti all'indennità di amministrazione, dei giorni di presenza (da individuare secondo quanto riportato nell'allegato C) e della percentuale di part-time (nel solo caso di part-time orizzontale).

ALLEGATO A - SCHEDA DI VALUTAZIONE

UFFICIO

Il Valutatore _____ con la qualifica di _____

Cognome e nome		
Qualifica e fascia retributiva		
Sezione / Reparto		
Periodo di valutazione	dal _____	al _____
FATTORI DI VALUTAZIONE		PUNTI
A	Qualità, livello di diligenza raggiunto nelle prestazioni effettuate	
B	Attitudini personali	
C	Condizioni di disagio nell'assolvimento dei compiti attribuiti	
D	Assiduità nei compiti affidati	
Totale punti		

Il Valutatore: Li _____; Firma _____

Il Dipendente per presa visione: Li _____; Firma _____

FATTORI VALUTAZIONE		PUNTI
(da compilare solo in caso osservazioni del dipendente valutato)		
A	Qualità, livello di diligenza raggiunto nelle prestazioni effettuate	
B	Attitudini personali	
C	Condizioni di disagio nell'assolvimento dei compiti attribuiti	
D	Assiduità nei compiti affidati	
Totale punti		
Motivazioni:		

FASCIA ATTRIBUITA AL DIPENDENTE	
--	--

Il Valutatore: Li _____; Firma _____

Il Dipendente per presa visione: Li _____; Firma _____

ALLEGATO B

Per l'assegnazione del personale alle singole fasce si procederà in primo luogo, ad individuare il numero di unità da inserire nella fascia 1, rispettando la regola dell'arrotondamento decimale, in ultimo si inserirà automaticamente il personale residuale nella fascia 2.

Ad esempio, un ufficio con cinque unità di personale procederà come di seguito indicato:

fascia 1: 30% del personale = 1,5

fascia 2: 70% del personale = 3,5

Secondo la regola suddetta: nella fascia 1 saranno assegnate due unità di personale, nella fascia 2 tre unità di personale.

Nel caso di uffici di ridotte dimensioni, con personale in servizio inferiore alle due unità, le fasce sono ridotte in misura corrispondente al numero dei dipendenti partendo dalla fascia con coefficiente di riparto più basso.

I coefficienti di riparto corrispondenti alle singole fasce sono così determinati:

fascia 1: 30% del personale coeff. di riparto = 1,1

fascia 2: 70% del personale coeff. di riparto = 1,0

LA PARTE PUBBLICA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

ALLEGATO C

FUA 2008

Le giornate di effettivo servizio comprendono:

- a. **sino al 24.06.2008**, la giornata del sabato ovvero altra giornata lavorativa, ove l'articolazione dell'orario di lavoro si svolga su 5 giornate lavorative, i riposi compensativi, i permessi sindacali, quelli per donazione di sangue, quelli per donazione di midollo osseo e quelli ai sensi della legge 104/1992, le missioni, i servizi fuori sede ed i corsi di aggiornamento organizzati nell'interesse dell'Amministrazione.
- b. **dal 25.06.2008**, la giornata del sabato ovvero altra giornata lavorativa, ove l'articolazione dell'orario di lavoro si svolga su 5 giornate lavorative, i riposi compensativi, le missioni, i servizi fuori sede ed i corsi di aggiornamento organizzati nell'interesse dell'Amministrazione.

Sono equiparate alla presenza in servizio le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

FUA 2009

Le giornate di effettivo servizio comprendono:

- a. **sino al 30.06.2009**, la giornata del sabato ovvero altra giornata lavorativa, ove l'articolazione dell'orario di lavoro si svolga su 5 giornate lavorative, i riposi compensativi, le missioni, i servizi fuori sede ed i corsi di aggiornamento organizzati nell'interesse dell'Amministrazione.
Sono equiparate alla presenza in servizio le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- b. **dal 01.07.2009**, le giornate di effettivo servizio comprendono la giornata del sabato ovvero altra giornata lavorativa, ove l'articolazione dell'orario di lavoro si svolga su 5 giornate lavorative, i riposi compensativi, i permessi sindacali, quelli per donazione di sangue, quelli per donazione di midollo osseo e quelli ai sensi della legge 104/1992, le missioni, i servizi fuori sede ed i corsi di aggiornamento organizzati nell'interesse dell'Amministrazione.

LA PARTE PUBBLICA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI